

**Titolo**

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE – RAPPORTI DEGLI UFFICIALI DI GARA – FATTI NUOVI - DICHIARAZIONI DEI TESTI – NON SONO FATTI NUOVI

**Descrizione**

Anche nel caso di giudizio in revocazione, oltre che nel giudizio per revisione, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale, il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi (Corte federale d’appello, SS.UU, n. 61/2022-2023).

**Stagione Sportiva**

2023-2024

**Numero**

n. 20/CFA/2023-2024/B

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Atzeni

**Riferimenti normativi**

art. 63 CGS;

**Provvedimenti**

SEZ. I - DECISIONE N. 0020 CFA del 10 agosto 2023 (sig. Luigi Donnarumma)